

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza

Modifica del 12 aprile 2010

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 2004, del 14 gennaio 2005, del 17 luglio 2006, del 30 agosto 2007, del 10 dicembre 2007, del 30 giugno 2008, del 28 ottobre 2008 e del 9 giugno 2009¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Allegato 1 Sorveglianza, sicurezza e trasporto valori

Categoria A: salari minimi per sorveglianza, sicurezza e trasporto valori

Si distinguono tre sottogruppi in base al grado di occupazione:

- A1 Collaboratori con salario mensile con orario di lavoro superiore a 150 ore al mese
- A2 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro superiore a 75 ore e fino a 150 ore al mese
- A3 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 75 ore al mese.

A1 I collaboratori che per nove mesi consecutivi hanno lavorato in media più di 150 ore al mese nella categoria A vengono assunti con salario mensile almeno per il numero di ore svolto in precedenza. Nel calcolo non viene tenuto conto di eventuali prestazioni di lavoro nella categoria B. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il passaggio al salario mensile al collaboratore entro il termine di 14 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra. Il passaggio al salario mensile avviene per l'inizio del secondo mese successivo. Se il datore di lavoro non provvede alla dovuta comunicazione, il passaggio al salario mensile si considera avvenuto nel secondo mese successivo al verificarsi delle condizioni di cui sopra. Il passaggio nel sottogruppo A1 avviene, concernente il salario minimo, in via di principio nel 1° anno di servizio, indipendentemente dalla durata delle prestazioni precedentemente fornite in altre categorie o sottogruppi. Quei collaboratori che nei tre anni precedenti al passaggio hanno avuto un rapporto di lavoro continuato, nel quale hanno prestato più di 4000 ore di lavoro, accederanno, concernente il salario minimo, direttamente al secondo anno di servizio.

¹ FF 2004 655, 2005 465, 2006 6129, 2007 5861 7825, 2008 5260 7627, 2009 4175

Sono previsti i seguenti salari minimi:

Anni di servizio	Salario minimo <i>sorveglianza e sicurezza</i> (grado di occupazione superiore a 150 ore/mese) orario di lav. annuo di 2000 ore	Salario minimo <i>trasporto valori</i> (grado di occupazione superiore a 150 ore/mese) orario di lav. annuo di 2000 ore
1.	Fr. 50 625.–	Fr. 50 625.–
2.	Fr. 52 235.–	Fr. 52 235.–
3.	Fr. 53 820.–	Fr. 53 620.–
4.	Fr. 55 210.–	Fr. 54 700.–
5.	Fr. 56 295.–	Fr. 55 755.–
6.	Fr. 56 860.–	Fr. 56 115.–
7.	Fr. 57 220.–	Fr. 56 475.–
8.	Fr. 57 590.–	Fr. 56 835.–
9.	Fr. 57 960.–	Fr. 57 195.–
10.	Fr. 58 315.–	Fr. 57 550.–
11.	Fr. 58 685.–	Fr. 57 910.–
Dall'12	Fr. 59 055.–	Fr. 58 260.–

- Anni di servizio: in caso di assunzione prima del 1° luglio, l'anno di entrata viene calcolato come primo anno di servizio.
- I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto all'orario di lavoro che può essere compreso tra 1800 e 2300 ore.
- Il tempo di lavoro supplementare e straordinario, secondo la definizione dell'articolo 11 della presente convenzione, deve essere retribuito in base al salario minimo, senza tredicesima mensilità.
- I salari per collaboratori d'età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di 150 franchi al salario minimo.
- Collaboratori che hanno ottenuto l'attestato professionale federale di agente di sicurezza e di sorveglianza o di protezione persone e beni ricevono un supplemento minimo di 200 franchi al mese oltre al salario minimo previsto al punto 2.
- Qualora un collaboratore deve effettuare missioni con un cane, gli viene corrisposta un'indennità forfetaria di almeno 150 franchi oppure un'indennità oraria di almeno 1.50 franchi per ora di servizio prestata con un cane.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un'eventuale autorizzazione cantonale nonché la copertura di responsabilità civile del cane durante il servizio. L'assicurazione di responsabilità civile del cane fuori dal servizio incombe al proprietario dell'animale.

7. L'indennità di malattia ammonta ad almeno l'80 % e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS compresa la 13^o mensilità. L'indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2^o giorno per una durata di 720 giorni nell'arco di un periodo di 900 giorni.

A2 I collaboratori che per nove mesi hanno lavorato in media per più di 75 ore e fino a 150 ore al mese nella categoria A rientrano dal secondo mese successivo nella categoria salariale A2. Nel calcolo viene tenuto conto di eventuali prestazioni di lavoro nella categoria B fino ad un massimo di 25 ore al mese. Questo passaggio è previsto per la prima volta dal 1^o gennaio 2009 prendendo come base di calcolo il 2008. Per gli anni dal 2009 al 2012 si applicano i seguenti salari orari minimi, senza supplemento per i giorni di vacanza:

Cantoni	2009	2010	2011	2012
FR, JU, NE, VD, VS	Fr. 21.70	Fr. 22.60	Fr. 23.50	Fr. 24.40
AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG	Fr. 22.04	Fr. 22.83	Fr. 23.61	Fr. 24.40
BS, BL, GE	Fr. 22.45	Fr. 23.10	Fr. 23.75	Fr. 24.40
ZH	Fr. 22.85	Fr. 23.35	Fr. 23.88	Fr. 24.40

1. Per i collaboratori che devono effettuare missioni con un cane (conducenti di cane) viene corrisposta o un'indennità forfetaria mensile di almeno 150 franchi o un'indennità oraria di almeno 1.50 franchi per ora di servizio prestata come conducente di cane.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un'eventuale autorizzazione cantonale per conducenti di cane nonché la necessaria assicurazione di responsabilità civile del cane durante il servizio. Al di fuori dell'orario di servizio l'assicurazione di responsabilità civile spetta al proprietario del cane.

2. L'indennità di malattia ammonta ad almeno l'80 % e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS degli ultimi nove mesi. L'indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2^o giorno per una durata di 720 giorni nell'arco di un periodo di 900 giorni.

A3 I collaboratori che non rientrano nel sottogruppo A1 e A2 ricevono i seguenti salari orari minimi:

cantoni	Salari orari <i>senza</i> indennità di vacanza 1° anno di servizio	Salari orari <i>senza</i> indennità di vacanza a partire del 2° anno di servizio
FR, JU, NE, VD, VS	Fr. 21.20	Fr. 21.45
AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG	Fr. 21.65	Fr. 21.90
BS, BL, GE	Fr. 22.15	Fr. 22.45
ZH	Fr. 22.65	Fr. 22.95

1. Per i collaboratori che devono effettuare missioni con un cane (conducenti di cane) viene corrisposta o un'indennità forfettaria mensile di almeno 150 franchi o un'indennità oraria di almeno 1.50 franchi per ora di servizio prestata come conducente di cane.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un'eventuale autorizzazione cantonale per conducenti di cane nonché la necessaria assicurazione di responsabilità civile del cane durante il servizio. Fuori dell'orario di servizio l'assicurazione di responsabilità civile spetta al proprietario del cane.

2. L'indennità di malattia ammonta ad almeno l'80 % e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS degli ultimi nove mesi civili. L'indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno e dopo un mese dall'inizio del contratto di lavoro con le modalità seguenti:
 - 30 giorni nel 2° e 3° mese di assunzione;
 - 90 giorni tra il 4° e il 6° mese di assunzione;
 - 180 giorni tra il 7° e il 12° mese di assunzione;
 - 360 giorni dopo il 12° mese di assunzione o 900 ore di lavoro prestate.

Allegato 2 Manifestazioni, circolazione, servizi di assistenza di sicurezza e gestione di valori.

Categoria B: salari minimi per manifestazioni, circolazione, servizi di assistenza di sicurezza e gestione di valori

Si distinguono due sottogruppi in base al grado di occupazione che hanno tuttavia lo stesso salario minimo:

- B1 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro superiore a 150 ore al mese
- B2 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 150 ore al mese.

Salari orari minimi:

Cantoni	Salari orari <i>senza</i> indennità vacanze 1° anno di servizio	Salari orari <i>senza</i> indennità vacanze, a partire del 2° anno di servizio
FR, JU, NE, VD, VS	Fr. 21.20	Fr. 21.45
AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG	Fr. 21.65	Fr. 21.90
BS, BL, GE	Fr. 22.15	Fr. 22.45
ZH	Fr. 22.65	Fr. 22.95

B1 I collaboratori che per oltre nove mesi hanno lavorato in media più di 150 ore al mese ricevono a partire dal secondo mese successivo una garanzia di occupazione corrispondente al numero di ore prestate in precedenza nonché la seguente regolamentazione sull'indennità di malattia.

L'indennità di malattia ammonta ad almeno l'80 % e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS degli ultimi nove mesi. L'indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell'arco di un periodo di 900 giorni.

B2 I collaboratori (orario di lavoro in media inferiore a 150 ore al mese) non posseggono una garanzia di occupazione e hanno la seguente regolamentazione sull'indennità di malattia:

L'indennità di malattia ammonta ad almeno l'80 % e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS degli ultimi nove mesi civili. L'indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno e dopo un mese dall'inizio del contratto di lavoro con le modalità seguenti:

- 30 giorni nel 2° e 3° mese di assunzione;
- 90 giorni tra il 4° e il 6° mese di assunzione;
- 180 giorni tra il 7° e il 12° mese di assunzione;
- 360 giorni dopo il 12° mese di assunzione o 900 ore di lavoro prestate.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012.

12 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova